

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria ed in seconda convocazione

Seduta pubblica

**OGGETTO:** ART. 194, COMMA 1, LETT A) TUEL N. 267/2000  
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 18,30 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

<b>S I N D A C O</b>	<b>PRE</b>	<b>ASS</b>			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
<b>C O N S I G L I E R I</b>	<b>PRE</b>	<b>ASS</b>	<b>C O N S I G L I E R I</b>	<b>PRE</b>	<b>ASS</b>
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO MARTA	SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA	SI	
6. GUGLIETTA ANGELO	SI		12. PIETROSANTO CARLO	SI	
			Tot.	13	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Guglietta nella sua qualità di Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 1 dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1. Roberto Nicelli 2. Bruno Trani e Carlo Pietrosanto;

Sono presenti gli Assessori esterni: Severino Marrocco e Giulio Pannozzo;

Illustra l'argomento il Consigliere Roberto Nicelli;

Uditi gli interventi che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

1. *“Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6;*  
2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo;*

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2;*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;*

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente dispone:

1. *“Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori;*

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse”;

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare n. 21 del 20.09.1993 ha definito il debito fuori bilancio come “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabili, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. (...)”;

ATTESO, altresì, che nella medesima circolare sono stati individuati i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia “quelli della certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente; quello della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; quello della esigibilità, cioè il pagamento non sia dilazionato da termine o condizione”;

RILEVATO che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- i vigenti principi contabili e la disciplina legislativa di cui al Titolo III/ Capo IV del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzati alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbligano i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi e spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile/ finanziaria, che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e gestione delle spese (Corte dei Conti, Sez. controllo Friuli Venezia Giulia, n. 6/2005);
- con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, il Consiglio Comunale esercita una mera funzione ricognitiva e, in particolare, il compito demandato alla deliberazione è rappresentato in quello di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dalla norma, di individuare le risorse necessarie per farvi fronte, riconducendo così l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, preservando gli equilibri di bilancio;

VISTA la Relazione sul debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, n. 8373/2017, predisposta dall'Ufficio competente, la quale allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che con Sentenza n. 8373/2017, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) , nel giudizio R.G.N. 15292/2016 , ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla questione, ordinando la riassunzione del giudizio davanti il giudice ordinario territorialmente competente e condannando il Comune di Lenola (parte ricorrente) alle spese del giudizio nei confronti della Regione Lazio, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) , oltre agli oneri di legge;

CONSIDERATO che con nota prot. 5410 del 14.06.2021 la Regione Lazio – Avvocatura Regionale Area Affari Generali ed amministrativi – intimava formalmente il Comune di Lenola al pagamento dell'importo totale di € 1.405,95 (comprensivo di € 1.000,00 per spese di lite, € 150,00 per spese generali al 15%, € 243,93 per oneri riflessi al 24,393%, € 0 per rimborsi ed € 12,02 per interessi legali);

CONSIDERATO che la sentenza suddetta rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio, previste dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

CONSIDERATO il concreto rischio che la parte proceda con successivi atti giudiziari, che determinerebbero ancora maggior danno all'Ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere rilasciato dall'Organo di revisione dell'Ente Prot. N. 5802 del 25/06/2021;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;  
con votazione dal seguente esito,

votanti n. 13, voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Paola Izzi, Pasqualino Guglietta, Andrea Antogiovanni, Carlo Pietrosanto);

## **D E L I B E R A**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 8373/2017 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), nel giudizio R.G.N. 15292/2016, pari all'importo complessivo così ammontante:

Spese di lite liquidate in sentenza	€ 1.000,00
Spese Generali (15% su onorari)	€ 150,00
Oneri riflessi (24,393%)	€ 243,93
Interessi legali	€ 12,02
<b>Totale Debito Fuori Bilancio</b>	<b>€ 1.405,95</b>

2. di dare atto che la copertura finanziaria riferita al suddetto debito di € 1.405,95 avverrà imputando la somma sul cap.51 del corrente esercizio finanziario ;
3. di demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta;
4. di dare atto che il presente provvedimento non altera l'equilibrio di bilancio;
5. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla relazione, alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione dall'esito identico;

## **D E L I B E R A**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI LENOLA  
(Provincia di Latina)  
Medaglia d'oro al Merito Civile

Verbale n.14 del 25 giugno 2021

## PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

### Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio

L'anno 2021, il giorno 22 giugno il Revisore dei Conti, Dott.ssa Rita Maria Coccozza nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 24 maggio 2018 ricevuta dal responsabile finanziario la proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante "SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, n. 8373/2017"

### PREMESSO

che l'art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**RILEVATA** la propria competenza all'espressione del presente parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n. 6, il quale, in materia di compiti del Revisore dei conti, recita: "*b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: [...] 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni*";

**VISTO** la Relazione sul debito fuori bilancio, a seguito della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, n. 8373/2017, predisposta dall'Ufficio competente allegata alla proposta di delibera del Consiglio Comunale e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** che dalla documentazione allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale emerge che tale debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO** che con Sentenza n. 8373/2017, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), nel giudizio R.G.N. 15292/2016, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla questione, ordinando la riassunzione del giudizio davanti il giudice ordinario territorialmente competente e condannando il Comune di Lenola (parte ricorrente) alle spese del giudizio nei confronti della Regione Lazio, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre agli oneri di legge, come evidenziato di seguito:

Spese di lite liquidate in sentenza	€ 1.000,00
Spese Generali (15% su onorari)	€ 150,00
Oneri riflessi (24,393%)	€ 243,93
Interessi legali	€ 12,02
<b>Totale Debito Fuori Bilancio</b>	<b>€ 1.405,95</b>

**PRESO** atto che tale debito è riconoscibile ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 194 del TUEL; e che tra le tipologie di debiti fuori bilancio "quelle indicata nel comma 1 lett. a) relativa ai debiti derivanti da sentenze esecutive, si distingue dalle altre per il fatto che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia valutazione di legittimità, è tenuto a saldare il debito, in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche l'ente locale che è tenuto ad eseguirlo" (*Corte dei Conti Sezione per il controllo della Campania nel parere n. 45/2009*);

**APPURATO** che il debito fuori bilancio di € **1.405,95** trova copertura nel Cap.51/00 del corrente esercizio finanziario come risulta nella relazione del Responsabile del servizio affari generali;

**VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**DATO ATTO** che il riconoscimento del debito suddetto rispetta i principi contabili e le norme di legge;

**VISTO** i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art 147 bis comma 1, del D. Lgs n.267/2000, e di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.153 D.Lgs 267 / 2000);


L'Organo di Revisione, in relazione alle proprie competenze e ai sensi del Dlgs 267/2000,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

ricorda che le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23 comma 5 della Legge n.289 del 27/12/2002 dovranno essere trasmesse, entro i termini previsti dalla legge, alla competente Sezione della Corte dei Conti.

Li, 25/06/2021

L'Organo di Revisione  
Dott.ssa Lita Maria Cocozza  




COMUNE DI LENOLA  
Provincia di Latina  
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE  
Comune del Parco Regionale dei Monti Aurunci e Monti Ausoni

Allegato alla Deliberazione di C.C. n. 30 del 30/06/2021

**RELAZIONE SU DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, n. 8373/2017**

Ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali sono tenuti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'Ente. Nel caso di debiti derivanti da sentenze esecutive il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità di un debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è esterno. I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione.

La fattispecie contemplata dalla lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 si distingue nettamente dalle altre fattispecie (quali la copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni; ricapitalizzazione di società di capitali; procedure espropriative o di occupazione d'urgenza; acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente) previsti dalle lettere b), c), d), e), atteso che nel caso di sentenze di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché la misura del pagamento rimane stabilita in quella indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria. Anche la Sezione per il controllo della Campania della Corte dei Conti nel parere n. 45/2009 afferma che tra le tipologie di debiti fuori bilancio "quelle indicata nel comma 1 lett. a) relativa ai debiti derivanti da sentenze esecutive, si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia valutazione di legittimità, è tenuto a saldare il debito, in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche l'ente locale che è tenuto ad eseguirlo".

**1. TIPOLOGIA DI DEBITO FUORI BILANCIO**

Sentenza esecutiva ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000

**2. RICOSTRUZIONE DEI FATTI CHE HANNO DATO ORIGINE AL DEBITO**

2.1. La complessa vicenda in esame riguarda la richiesta avanzata dalla Regione Lazio - Direzione Risorse Idriche e Difesa del Suolo nei confronti, tra gli altri, del Comune di Lenola. Tale richiesta risulta finalizzata a recuperare il credito, ammontante a complessivi € 46.752,00 che la Regione Lazio vanterebbe nei confronti del Consorzio Acquedottistico Riunito degli Aurunci (CARA) e relativo ai rimborsi per le spese sostenute per l'adduzione delle portate idriche regionali, erogate nel periodo 1983-2004 dalla Regione Lazio.

2.2. Il CARA venne costituito quale ente pubblico interprovinciale composto da 73 comuni, tuttavia in esecuzione dell'art. 60 L. 142/90 sulla soppressione e/o trasformazione anche di detto Consorzio, la gestione veniva affidata ad un Collegio Commissariale, poi sostituito da un Collegio Commissariale di liquidazione. Nel 2016, trovandosi in una situazione di assenza di sede e rappresentanza legale, il

CARA risultava inadempiente nel pagamento alla Regione Lazio dell'importo di complessivi € 6.379.643,52 per le spese sostenute per l'adduzione delle portate idriche erogate nel periodo 1983-2004.

- 2.3. Con nota via PEC (prot. 4078 del 10.10.2016) la Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, vista la ripartizione del suddetto debito, richiedeva al Comune di Lenola l'importo di € 44.309,33.
- 2.4. L'Ente, ritenendo la citata Determinazione regionale illegittima alla luce del costante orientamento della Corte dei Conti sul "divieto di soccorso finanziario" e constatando di aver regolarmente versato quanto dovuto al CARA, procedeva con Deliberazione G.C. n. 123/2016 ad impugnare innanzi al TAR Lazio la Determinazione n. G07259, affidando tale incarico al Prof. Avv. Alfredo Contieri del Foro di Napoli.
- 2.5. Con Sentenza n.8373/2017 , il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) , nel giudizio R.G.N. 15292/2016 , ha dichiarato il proprio **difetto di giurisdizione** sulla questione, ordinando la riassunzione del giudizio davanti il giudice ordinario territorialmente competente e **condannando il Comune di Lenola (parte ricorrente) alle spese del giudizio nei confronti della Regione Lazio, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) , oltre agli oneri di legge.**
- 2.6. L'Ente provvedeva con Deliberazione di G.C. n.32/2018 e successiva Determina AA.GG. ad incaricare l'Avv. Contieri per la tempestiva riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma.
- 2.7. Con nota prot. 5410 del 14.06.2021 la Regione Lazio - Avvocatura Regionale Area Affari Generali ed amministrativi - intimava formalmente il Comune di Lenola al pagamento dell'importo totale di € 1.405,95 (comprensivo di € 1.000,00 per spese di lite, € 150,00 per spese generali al 15%, € 243,93 per oneri riflessi al 24,393%, € 0 per rimborsi ed € 12,02 per interessi legali).

### 3. IMPORTO DEL DEBITO DA RICONOSCERE


Spese di lite liquidate in sentenza	€ 1.000,00
Spese Generali (15% su onorari)	€ 150,00
Oneri riflessi (24,393%)	€ 243,93
Interessi legali	€ 12,02
<b>Totale Debito Fuori Bilancio</b>	<b>€ 1.405,95</b>

### 4. COPERTURA CONTABILE

Il debito di € 1.405,95, risultante dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 8373/2017 (R.G.N. 15292/2016), trova copertura nell'Imp.

Si allega: - Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, n. 8373/2017

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Massimiliano Mastrobattista



Letto e approvato

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

F.to ANGELO GUGLIETTA

**IL SEGRETARIO CAPO**


F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 30/06/2021

**IL SEGRETARIO CAPO**

MARIA PIA FIORE



Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 665 dal 29 LUG 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 29 LUG 2021

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 30/06/2021

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 30/06/2021

**IL RESPONSABILE**

F.to MASSIMILIANO MASTROBATTISTA

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 30/06/2021

**IL RESPONSABILE**

F.TO ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

**IL RESPONSABILE**